



Federazione Italiana Scherma


Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Roma, 30 agosto 2022

COMUNICATO

Oggetto: Codice Etico FIS

Si pubblica il Codice Etico FIS aggiornato dal Consiglio federale nella sua riunione del 30 luglio u.s..


Il Segretario Generale
Marco Cannella

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA



CODICE ETICO (aggiornato in data 30 luglio 2022)

Art. 1 - PREMESSA

1.1 La Federazione Italiana Scherma si conforma ai valori etici, sportivi ed educativi dello sport.

1.2 La F.I.S. aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.

1.3 Tale rapporto di fiducia e rispetto dovrà essere mantenuto anche nei reciproci comportamenti tenuti dai singoli tesserati.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Il Codice Etico, nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme e direttive emanate da C.I.O., C.O.N.I., F.I.E., I.P.C., F.I.S., I.W.A.S. e C.I.P., individua i valori di eticafederale e le norme

di comportamento che dovranno essere rispettate da tutti i tesserati ed Affiliati F.I.S. e da coloro che operano all'interno della F.I.S. nell'ambito delle rispettive competenze.

2.2 In particolare, il Codice Etico è vincolante per i comportamenti di tutti i Dirigenti federali, i Dipendenti (Risorse umane) e i Collaboratori esterni della F.I.S.

2.3 Tutti i portatori di interesse della Federazione possono segnalare eventuali inosservanze e ogni violazione del presente Codice.

Art. 3 – CONOSCENZA ED OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

3.1 Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della F.I.S.

3.2 I soggetti indicati all'art. 2 sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e ad osservarlo; devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti, comportamenti ed espressioni ingiuriose e/o caratterizzate da animosità e/o spirito di conflittualità, mantenendo rapporti improntati alla reciproca fiducia e collaborazione ed ispirati a principi di correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.

Art. 4 - PRINCIPI GENERALI

Imparzialità

4.1 F.I.S. è contraria ad ogni forma di discriminazione incluse quella sociale, di razzismo, di xenofobia, di intolleranza.

4.2 F.I.S. si impegna ad evitare ogni discriminazione dalle proprie condotte e a rispettare, nelle relazioni con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento delle finalità federali, i propri stakeholder, le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, stato di salute, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità.

Probità

4.3 Nell'ambito dell'attività svolta per F.I.S., i Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Federazione, la normativa sportiva applicabile, ed il Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della F.I.S. può giustificare la loro inosservanza.

4.4 F.I.S. è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività della Federazione devono essere

svolte con onestà, integrità e correttezza.

4.5 In particolare, F.I.S. si aspetta dalle Risorse umane, dagli atleti, dai tecnici e dalle altre figure istituzionali, nello svolgimento delle proprie mansioni e delle proprie attività, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Federazione, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Essi devono operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con la Federazione, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e in genere con tutte le terze parti, siano esse controparti negoziali o altri stakeholder.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

4.6 Nella conduzione di qualsiasi attività della F.I.S. o per conto della F.I.S., i Destinatari devono sempre evitare situazioni ove essi stessi siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse rispetto ad altre parti coinvolte. I Destinatari sono tenuti a segnalare il verificarsi di tali situazioni.

4.7 I Destinatari non devono cercare di trarre un vantaggio personale indebito, perseguire un interesse diverso dagli obiettivi federali, né agire in contrasto con i doveri contrattuali e/o fiduciari che li legano alla F.I.S.

4.8 Non vi devono essere conflitti di interesse nella conduzione di rapporti con atleti, personale tesserato, amministratori e rappresentanti di società sportive o di organismi sportivi, oppure con intermediari sportivi.

Trasparenza e completezza dell'informazione

4.9 Le Risorse umane della F.I.S., nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni, i terzi, siano essi controparti negoziali o altri stakeholder, sono tenute a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali (cfr. articoli 9 e 10).

Sostenibilità

4.10 La Federazione adotta un modello di gestione orientato a garantire e promuovere comportamenti sociali ed ecologici sostenibili e, a tal fine, si impegna al rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia ambientale con particolare riferimento al trattamento dei rifiuti tossici prodotti negli uffici (es. neon, pile esaurite, toner per stampanti).

Art. 5 – DOVERI DEI TECNICI E DELLE ALTRE FIGURE ISTITUZIONALI

5.1 Non è consentito ad un tecnico di concedere lezioni, al di fuori di attività organizzate dalla F.I.S. o di campus, ad atleti tesserati presso Affiliati diversi da quello ove il tecnico operi come docente, salvo espresso accordo fra gli Affiliati interessati

5.2 Non è consentito ad alcun tesserato porre in essere comportamenti tali da indurre un atleta a trasferirsi presso il proprio od altro Affiliato.

5.3 Non è consentito a tecnici degli staff federali di esercitare qualunque tipo di pressione tale da indurre gli atleti al cambio di società.

5.4 Nel corso di manifestazioni internazionali a cui partecipano atleti convocati o autorizzati dalla F.I.S., è fatto divieto a tecnici e accompagnatori di fornire assistenza tecnica a bordo pedana nel corso di un assalto che veda contrapposti due atleti italiani.

5.5 Nel corso delle manifestazioni di cui al comma precedente, è fatto divieto a tecnici degli staff federali di fornire assistenza tecnica a bordo pedana in favore di un atleta straniero nel corso di un assalto che lo veda contrapposto ad un atleta italiano.

Art. 6 – DOVERI DEGLI ATLETI

Non è consentito agli atleti, anche se in possesso della qualifica di “non agonista”, di prendere lezioni, al di fuori di attività organizzate dalla F.I.S. o di campus, da tecnici operanti presso Affiliato diverso da quello presso cui l’atleta risulta tesserato o che, se appartenente a gruppo sportivo militare o dei corpi dello Stato, ha indicato come sede di allenamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di un espresso accordo fra gli Affiliati interessati.

Art. 7 – RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

Risponde di responsabilità oggettiva l’Affiliato i cui simpatizzanti o soci, ancorché non tesserati F.I.S., agendo di fatto nell’interesse dell’Affiliato stesso, abbiano invitato un tesserato di altro Affiliato o un tesserato di una società militare, che abbia indicato il predetto Affiliato come sede di allenamento, a trasferirsi presso l’Affiliato nel cui interesse

agiscono.

Art. 8 – RISORSE UMANE

8.1 I rapporti tra colleghi, anche con differenti livelli gerarchici e nel rispetto dei ruoli esercitati, devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza, lealtà e correttezza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

8.2 I responsabili di strutture organizzative e di specifiche attività devono esercitare i poteri connessi alla propria funzione e/o alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, mantenendo la fedeltà alla F.I.S. ed ai suoi organi federali, e, al contempo, rispettando la dignità dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.

8.3 Le Risorse Umane devono prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni osservando le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal/dai propri responsabili e, in generale, dalla F.I.S.

Politica di gestione del capitale umano

8.4 F.I.S. si impegna affinché, al suo interno, si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

8.5 All'interno della propria organizzazione F.I.S. non tollera nessuna forma di discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o di lavoro; situazioni di tale portata saranno perseguite e punite con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

8.6 F.I.S. non applicherà alcuna sanzione disciplinare o contrattuale nei confronti delle Risorse umane o di altri collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Federazione. F.I.S. tutela chi in buona fede e in modo circostanziato segnala tali situazioni.

8.7 F.I.S. è contraria al “lavoro nero” e al lavoro infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta di sfruttamento del lavoro o che offenda la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Le Risorse umane vengono correttamente e integralmente informate dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dal contratto.

8.8 F.I.S. promuove l'accrescimento culturale del proprio personale, valorizzandone la professionalità e la personalità mettendo a disposizione adeguati strumenti formativi.

8.9 Le attività di selezione di nuove Risorse umane, nonché la gestione delle politiche retributive e dei percorsi di carriera, sono informate a criteri strettamente meritocratici.

F.I.S. ed i giovani

8.10 Valore primario per F.I.S. è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

8.11 A tal fine, F.I.S. richiede l'osservanza, da parte di tutte le persone che lavorano nell'ambito dell'attività sportiva giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.

8.12 Le relazioni con i giovani atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica.

8.13 F.I.S. non tollera nessuna forma di abuso sui giovani atleti, sia esso psicologico o fisico.

8.14 La guida e l'educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il fair play nello sport in particolare.

8.15 F.I.S. condanna l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o dopanti.

Art. 9 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

9.1 F.I.S. si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte delle Risorse umane ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

9.2 Le attività della Federazione si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. In particolare, la gestione del "sistema sicurezza" è improntata ai seguenti principi:

- valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione con azioni coerenti tra loro che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

9.3 F.I.S. si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, ad assicurare la sicurezza del pubblico che accede agli impianti durante le manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione.

Art. 10 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 Le Risorse umane della F.I.S., di qualsiasi livello, devono conoscere e rispettare, i principi di condotta generali e speciali emanati dalla Federazione con riferimento ai rapporti e agli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e in materia di omaggi e liberalità. Tali principi di condotta devono essere applicati in tutti gli ambiti di attività della Federazione ove ci si relazioni con Pubbliche Amministrazioni e loro rappresentanti.

10.2 F.I.S. si comporta correttamente e con trasparenza nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa.

10.3 I rapporti della F.I.S. con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici - a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno - e concessionari di pubblico servizio) si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: la Federazione non intende creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

10.4 La F.I.S. condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione anche nei confronti di soggetti privati. Qualunque tentativo di estorsione, concussione o induzione a dare utilità indebite da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio deve essere segnalato senza indugio.

10.5 I Destinatari del Codice Etico devono comunicare i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

10.6 Alla luce di quanto sopra, nessun Destinatario può:

- cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto delle stesse;
- offrire, promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità non dovuti, sotto qualsiasi forma e anche in modo indiretto, a qualunque soggetto (sia esso dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o soggetto privato

incaricato di pubblico servizio, o a soggetti loro congiunti, affini, conviventi e soggetti ad essi in qualche modo collegati), in vista del compimento di un atto d'ufficio o per influenzarne illecitamente una decisione che sia volta a promuovere o favorire gli interessi della Federazione, anche a seguito di illecite pressioni o di sollecitazione da parte del medesimo beneficiario. Alle Risorse umane è consentito offrire omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto previsto dalla procedura "Omaggi e liberalità";

- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per la F.I.S.;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
- ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

10.7 Costituisce violazione della politica istituzionale della Federazione adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero

punite o altrimenti vietate.

10.8 In linea generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della federazione devono essere gestiti da soggetti delegati o comunque autorizzati.

10.9 la F.I.S. agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

10.10 Nello svolgimento della propria attività, F.I.S. opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

10.11 In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

10.12 Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.

10.13 Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità competenti.

Art. 11 – RAPPORTI CON FORNITORI, LICENZIATARI, PARTNER E ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI

11.1 F.I.S. imposta i rapporti con Fornitori, Licenziatari e Partner esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle dinamiche di mercato.

11.2 In particolare, la Federazione si adopera per selezionare i Fornitori ed i Licenziatari sulla base di criteri di valutazione che includano, oltre alla qualità ed economicità dell'offerta, aspetti quali reputazione, affidabilità, professionalità, efficienza e sostenibilità, tali da permettere di impostare un solido e duraturo rapporto fiduciario. La Federazione evita accordi con fornitori di dubbia reputazione che possano non rispecchiare i valori espressi nel presente Codice Etico in linea con i principi del Global Compact promosso dall'ONU, quali il rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro, dei diritti umani e i principi di legalità, rispetto della concorrenza e lotta alla corruzione.

11.3 I medesimi principi sono adottati nella valutazione dei Partner, cui si richiede la condivisione dei valori del presente Codice Etico.

11.4 La Federazione si aspetta che i Fornitori, i Licenziatari e i Partner non ricevano alcuna indebita pressione ad effettuare prestazioni non previste contrattualmente.

11.5 Nel richiedere l'adesione al presente Codice Etico per quanto a loro applicabile, la Federazione si aspetta da Fornitori, Licenziatari, Partner e altri soggetti comportamenti conformi ai principi ivi contenuti. Comportamenti contrastanti possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto con la Federazione, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione del contratto stesso.

11.6 Nessun Destinatario del presente Codice Etico può promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità, direttamente o indirettamente e sotto qualunque forma, a qualsiasi individuo che rappresenti una controparte per la Federazione (sia esso amministratore, direttore generale, dirigente o dipendente di una società privata, o ancora un sindaco o un liquidatore) allo scopo di orientarne una decisione o di influenzare il compimento di atti o la conclusione di accordi commerciali o, in generale, per promuovere o favorire illecitamente gli interessi della Federazione oppure per danneggiare scorrettamente un concorrente.

Art. 12 – TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Comunicazioni sociali e registrazioni contabili

12.1 La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Le funzioni federali interessate ed i comitati territoriali sono tenuti ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

12.2 Per ogni operazione è conservata agli atti la documentazione di supporto che consente:

(i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

12.3 Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Controlli interni

12.4 È politica della Federazione diffondere a tutti i livelli una cultura orientata all'esercizio del controllo, caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli interni e dalla coscienza del contributo positivo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

12.5 Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Federazione con l'obiettivo di assicurare l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.

12.6 La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

efficace riguarda, a vario titolo, ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente i Dirigenti, i componenti degli organi di controllo e tutte le Risorse umane, ciascuno nell'ambito della propria funzione, deve contribuire alla definizione, funzionamento e monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

12.7 Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità organizzative sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi e a farne partecipi i propri collaboratori.

12.8 I Dirigenti e le Risorse umane non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo.

12.9 Alla luce di quanto sopra:

- il patrimonio federale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- si devono perseguire gli scopi statutari;
- la gestione del patrimonio federale deve essere coerente con la realtà organizzativa della Federazione, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

12.10 Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni.

Art. 13 – COMUNICAZIONE E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

13.1 La comunicazione, all'interno ed all'esterno della Federazione, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la F.I.S..

13.2 A tutela della reputazione della Federazione e della riservatezza delle informazioni, nell'intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, nella introduzione o nella partecipazione a discussioni su social network e/o blog presenti sulla rete internet, è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni o comunicati che possano in qualsiasi

modo ledere l'immagine della F.I.S.

13.3 Non devono essere comunicate all'esterno, anche attraverso i digital e social media, informazioni riservate relative alla Federazione non già rese pubbliche (quale a titolo di esempio, contratti, procedimenti disciplinari e giudiziari, elementi retributivi, ecc); è altresì vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà della Federazione, senza autorizzazione.

13.4 Ai Destinatari è richiesto di non pubblicare informazioni non veritiere, diffamatorie, lesive dell'immagine della F.I.S. o lesive della dignità di qualunque altro soggetto esterno, in qualche modo associate o associabili alla Federazione.

13.5 Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ad un Destinatario del presente Codice Etico, quest'ultimo deve darne tempestiva comunicazione ai propri referenti nell'ambito dell'organizzazione.

Art. 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

14.1 La F.I.S., allorché tratta dati personali, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

14.2 I dati personali vanno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Federazione.

Art. 15 – INCASSI E PAGAMENTI

15.1 La Federazione esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative anticiclaggio, ove applicabili, e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità..

15.2 A tal fine le Risorse umane devono operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;

15.3 Le controparti della Federazione si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

15.4 Con particolare riguardo alla tracciabilità ed alla conservazione delle registrazioni, i Destinatari devono osservare le seguenti prescrizioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di denaro fatti in favore della Federazione non possono essere effettuati in denaro contante né possono essere utilizzati libretti al portatore ed altri mezzi assimilabili al contante;
- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Federazione devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai Soggetti delegati;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Federazione né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Federazione.

Art. 16 – PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA F.I.S.

16.1 Il patrimonio della Federazione deve essere gestito in modo efficiente ed onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice Etico concorrono a preservarne l'integrità ed il valore.

16.2 Atleti e Risorse umane hanno la responsabilità della conservazione e della protezione

dei beni e degli strumenti che sono loro affidati dalla F.I.S. e devono contribuire a garantire la salvaguardia dell'intero patrimonio federale, rispettando le procedure operative e disicurezza stabilite dalla F.I.S.

16.3 I documenti afferenti all'attività della F.I.S., le dotazioni, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, messo a disposizione dalla F.I.S. devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini della Federazione e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati per scopi personali né essere trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.

Art. 17 – PREVENZIONE DEI REATI E MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI

17.1 La F.I.S. si attende che i Destinatari, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per la Federazione non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati di cui al d.lgs. 231/2001.

17.2 La F.I.S. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 al fine di indirizzare l'operato della Federazione in modo da limitare in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

17.3 La F.I.S. si attende che i Destinatari del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per la Federazione, non pongano in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

17.4 La F.I.S. si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al fine di indirizzare l'operato della Federazione in modo da limitare in maniera significativa il rischio di porre in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

Art. 18 – REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

18.1 Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di doping: la Federazione condanna la pratica del doping e si impegna al fine di scongiurare l'utilizzo involontario di sostanze dopanti, agendo nel pieno rispetto delle normative sportive internazionali e nazionali applicabili.

18.2 La F.I.S. si adopera per diffondere la cultura della lotta alle pratiche di match-fixing, in sintonia con gli organi sportivi internazionali e nazionali. Adotta a tal proposito iniziative interne di

formazione e impone divieti e regolamenti ai propri tesserati.

18.3 Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei soggetti Destinatari del presente Codice Etico deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In particolare:

a) quanto alle competizioni sportive: deve astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle stesse. È vietata qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati rappresentanti di F.I.S. e di F.I.E. finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;

b) quanto ai rapporti con le Autorità sportive: deve intrattenere, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con le Autorità, cooperare con esse, salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, deve produrre e fornire tutti i documenti richiesti dalle Autorità senza omissioni o manomissioni;

c) quanto al doping: deve attenersi scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale degli atleti nonché della correttezza delle competizioni sportive;

d) quanto al match-fixing: deve astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali comunque organizzati nell'ambito della F.I.S. e della F.I.E.

18.4 Ciascuno dei Destinatari che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti contrari ai principi indicati nel precedente articolo 14.3, devono informare, senza indugio, la Procura federale.

18.5 Ciascuno dei Destinatari si astiene dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non.

Art. 19 – SISTEMA SANZIONATORIO

19.1 Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con la Federazione. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Federazione con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.

19.2 Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di Risorse umane per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile, nonché con il “Codice del Lavoro”, ove applicabile.

19.3 Le violazioni del presente codice devono essere segnalate, per scritto, all'Organismo di Vigilanza, tramite posta ordinaria o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: odv@federscherma.it.

19.4 Le segnalazioni rappresentano un obbligo e un dovere per i Dirigenti federali, i Dipendenti e i Collaboratori, gli esponenti delle società associate.

19.5 L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve, inoltre, essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi

dell'art. 2104 del Codice Civile, nonché per i Collaboratori della Federazione con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

19.6 I soggetti destinatari delle segnalazioni valutano l'effettiva violazione della normativa del Codice Etico che, se confermata, viene comunicata ai vertici della Federazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

19.7 La Federazione tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantengono riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

19.8 L'Organismo di Vigilanza adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il carattere riservato delle informazioni ricevute, l'equo trattamento del personale coinvolto in condotte contrarie al Codice e il diritto di difesa di ciascun dipendente e collaboratore.

Art. 20 – COMITATO ETICO

Composizione

20.1 Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato Etico, composto da almeno quattro membri indipendenti nominati dal Consiglio Federale.

20.2 Il Consiglio Federale nomina un Consigliere Referente che dovrà essere sempre invitato alle riunioni del Comitato e tenuto aggiornato sui lavori.

20.3 Il Comitato indica un Presidente, il quale assumerà la carica previa ratifica da parte del Consiglio Federale.

20.4 Il Comitato rimane in carica per un quadriennio olimpico. In ordine alle decisioni da assumere, qualora nel Comitato si raggiunga la parità di voti prevale il voto del Presidente.

Compiti consultivi del Comitato Etico

20.5 Il Comitato Etico, può esprimere pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio Federale o della Segreteria.

Formazione

20.6 Il Comitato Etico potrà promuovere, su richiesta del Consiglio Federale, iniziative di diffusione della cultura dei valori etici sul territorio nazionale. A tal fine potrà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, richiedere risorse economico-finanziarie a società, associazioni ed enti esterni alla F.I.S. e coinvolgere professionalità al di fuori della F.I.S. che siano disposte a collaborare gratuitamente